Martedi' 10/09/2024

Corte UE: la domanda di rimborso dell?Iva indebitamente fatturata e pagata 'direttamente' al Fisco è un?eccezione

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con sentenza del 5 settembre 2024 (causa C-83/23), la Corte di Giustizia UE ha affermato che il destinatario di una prestazione non puÃ² chiedere direttamente allâ€™amministrazione tributaria dello Stato membro in cui Ã¨ stabilito, la restituzione dellâ€™Iva che ha pagato al fornitore di tale prestazione, il quale Â aveva erroneamente fatturato lâ€™Iva nazionale di tale Stato membro (invece dellâ€™Iva dovuta per legge in un altro Stato membro) e lâ€™aveva riversata alle autoritÃ tributarie del primo Stato, nel caso in cui queste ultime abbiano giÃ rimborsato lâ€™Iva al fornitore della prestazione sottoposto a procedura di liquidazione.
La controversia ha riguardato sei operazioni di vendita con patto di locazione effettuate da una societÃ , in favore di unâ€™altra, entrambe con sede in Germania, negli anni 2007, 2008, 2010 e 2012.
La Corte Ue ha ricordato che la possibilitÃ per lâ€™acquirente o il destinatario di presentare la sua domanda di rimborso dellâ€™Iva indebitamente fatturata e pagata "direttamente" allâ€™amministrazione tributaria Ã¨ unâ€™eccezione, esperibile unicamente se il recupero di tale Iva presso il fornitore o il prestatore Ã¨ impossibile o eccessivamente difficile, il che presuppone che lâ€™acquirente o il destinatario non abbia trascurato alcuna possibilitÃ di far valere i propri diritti al di fuori di tale situazione.
Nel caso di specie, invece, il fornitore, non ancora registrato nello Stato membro nel quale lâ€™Iva Ã¨ dovuta per legge, aveva la possibilitÃ di registrarsi ai fini dellâ€™Iva in tale Stato membro, in modo da poter poi, indicando un numero di identificazione fiscale di detto Stato membro, inviare al destinatario della prestazione una fattura che indicasse lâ€™imposta del medesimo Stato membro, che avrebbe consentito al destinatario della prestazione di detrarre in quello Stato lâ€™Iva versata a monte.
Di conseguenza, conclude la Corte UE, la ricorrente nel procedimento principale avrebbe potuto, per non dover sostenere il costo dellâ€™Iva in questione, avviare unâ€™azione civile contro il curatore fallimentare incaricato della liquidazione del fornitore di servizi al fine di ottenere una fattura comprensiva dellâ€™Iva italiana, azione che invece non ha intentato.

https://curia.europa.eu